

Basi di calcolo per i trasporti interurbani e d'importazione/esportazione

Condizioni generali

Indice	Pagina
1 Campo di applicazione e nozioni di base	1
2 Prestazioni standard	2
3 Prestazioni supplementari	3
4 Ulteriori disposizioni	5
5 Condizioni generali per i trasporti all'interno della Svizzera / Disposizioni sulla responsabilità dei vettori (DRV)	6
6 Aliquote dei costi per trasbordo	7

1 Campo di applicazione e nozioni di base

1.1 Campo di applicazione

1.1.1 Definizioni

Le *basi di calcolo per i trasporti interurbani (GU)* si riferiscono ai trasporti di merci all'interno della Svizzera e del Principato del Liechtenstein.

Le *basi di calcolo per i trasporti d'importazione/esportazione (ImEx)* si riferiscono ai trasporti oltre confine merci con la Svizzera e il Principato del Liechtenstein (percorso iniziale e finale in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein). Entrambi documenti sono da considerarsi basi di calcolo per i trasporti di beni nelle spedizioni di piccole partite, a groupage e a carro completo.

1.1.2 In generale

Le presenti basi di calcolo sono state sviluppate con l'introduzione del terzo livello della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP stato al 1.07.2012) e contengono la TTPCP.

1.1.3 Trasporti oltre confine

In caso di trasporti oltre confine, la tratta percorsa in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein va calcolata secondo le *basi di calcolo per i trasporti interurbani (GU)* o le *basi di calcolo per i trasporti d'importazione/esportazione (ImEx)*.

1.2 Nozioni di base

1.2.1 Aliquote dei costi

Le aliquote dei costi per le piccole partite comprendono il trasporto da 100 a 4'000 kg. Le aliquote dei costi del trasporto a groupage e a carro completo comprendono tutti i trasporti da 5'000 a 24'000 kg.

1.2.2 Spedizione soggetta al costo di trasporto

Ogni spedizione viene considerata come spedizione singola, soggetta al costo di trasporto, e deve allo stesso tempo essere pronta per l'invio.

1.2.3 Prezzi dei trasporti di raccordo

Le aliquote dei costi valgono per località regolarmente raggiungibili per strada.

I prezzi dei trasporti di raccordo per le ferrovie di montagna ecc. non sono compresi nel calcolo e vengono fatturati addizionalmente.

1.2.4 Correzioni di prezzo

La variazione dei costi o l'introduzione di nuovi fattori di costo, in particolare imposte e tributi legali, possono comportare variazioni successive delle aliquote dei costi.

1.2.5 Supplemento carburante

Oscillazioni del prezzo del carburante sono considerate sotto forma di un separato supplemento carburante sulle presenti basi di calcolo. Il valore medio del prezzo del diesel a fine mese costituisce la base per l'ammontare del supplemento per carburante per tutte le prestazioni di trasporto nel mese successivo. La statistica riguardante il diesel è consultabile sotto www.astag.ch.

1.2.6 Valuta

Le tariffe sono espresse in franchi svizzeri e si intendono IVA esclusa.

2 Prestazioni standard

2.1 Servizio di trasporto

2.1.1 In generale

Le presenti basi di calcolo comprendono il ritiro, il trasporto e la consegna al destinatario. Il ritiro e la consegna delle merci si definiscono franco/fino a rampa o porta d'entrata di casa, vale a dire senza fornitura ai piani. Le operazioni di carico o di scarico della merce spettano al mittente, risp. al destinatario. Qualora le operazioni di carico o di scarico siano effettuate da parte dell'autista, esso le svolge su ordine del mittente risp. del destinatario e agisce come persona ausiliaria di quest'ultimi. Si presuppone un accesso libero da ostacoli per l'autocarro.

2.1.2 Definizione

Con prestazione standard si definisce il trasporto di merci di ogni tipo e dimensione, a condizione che le merci siano caricabili in camion coperti e, dal punto di vista dei pesi/delle dimensioni, possano essere spedite senza autorizzazione speciale.

2.2 Ordine di trasporto

2.2.1 Dati necessari

Per il conferimento dell'ordine e per il trasporto sono necessari i seguenti dati:

- indirizzo completo per il ritiro e la consegna
- pagatore del trasporto (se il pagatore del trasporto non è identico al committente, quest'ultimo rimane soggetto all'obbligo di pagamento, se il pagatore del trasporto indicato è in mora con il pagamento del prezzo del trasporto. Il vettore deve solamente comprovare che il pagatore del trasporto è stato diffidato senza successo una volta.)
- quantità e tipo dei colli
- peso lordo e dimensioni di ogni collo- disposizioni particolari: ADR/SDR, invii contro rimborso, avvisi, limitazioni dal punto di vista delle date; limitazioni di accesso, merce il cui valore supera i CHF 15.-/kg peso effettivo della merce

2.2.2 Lettera di vettura, documenti di trasporto

Per il disbrigo del trasporto è necessaria una lettera di vettura in duplice copia contenente i dati di cui alla cifra 2.2.1. Se il committente mette a disposizione la sua bolla di consegna come lettera di vettura, egli è responsabile che la bolla di consegna venga conservata in modo conforme alla legge. Il vettore può archiviare in forma elettronica la lettera di vettura e altri documenti di trasporto.

2.2.3 Diciture sui colli

Il mittente è responsabile delle diciture da applicare sui colli. I dati minimi per ogni collo sono l'indirizzo del destinatario e del mittente. Le merci pericolose devono essere contrassegnate in conformità alle normative ADR/SDR e devono essere accompagnate dai documenti necessari. Inoltre il mittente deve contrassegnare i colli con indicazioni in merito a un trattamento particolare della merce, come per es. distribuzione del peso e simili.

2.2.4 Assicurazione dei trasporti

Se il mittente o il proprietario della merce dovesse aver stipulato per il trasporto della sua merce un'assicurazione dei trasporti, egli deve comunicarlo al vettore prima del conferimento dell'ordine. Se il vettore esegue regolarmente trasporti per lo stesso mittente/cliente, egli deve effettuare la comunicazione solo una volta, vale a dire prima del primo conferimento dell'ordine. La merce durante il trasporto e un'eventuale magazzino (intermedio) da parte del vettore non è assicurata.

2.3 Peso di riferimento per il calcolo del trasporto

In linea di massima viene considerato il peso lordo comprese le palette, le attrezzature supplementari e il materiale di imballaggio. Se il peso volumetrico supera però il peso lordo (vedi n. 2.4), il peso volumetrico vale come peso di riferimento per il calcolo del trasporto. Il vettore si riserva il diritto di eseguire pesature di controllo.

2.4 Merci voluminose/Pesi minimi tassabili

Le merci con i seguenti pesi minimi tassabili sono considerate merci voluminose o ingombranti:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| - merci sovrapponibili | 1m ³ = 250 kg |
| - merci non sovrapponibili | 1m ² = 500 kg |
| - palette a norma (1.20x0.8m) | 1 Pal = 500 kg |
| - metro di carico (MC) | 1 MC = 1'200 kg |

2.5 Calcolo della distanza di trasporto

Per le *basi di calcolo GU*, il calcolo della distanza di trasporto si basa sull'indicatore delle distanze ASTAG.

Le *basi di calcolo ImEx* prendono come riferimento 9 zone, suddivise per numeri postali di avviamento (luogo di partenza e di arrivo).

2.6 Mezzi e attrezzature di carico

2.6.1 In generale

Nell'impiego di mezzi e attrezzature di carico per i mittenti e i destinatari possono essere impiegati soltanto mezzi e attrezzature di carico integri e idonei al trasporto, che permettono un trasporto e un trasbordo razionali (ad esempio palette EURO/FFS a norma EPAL/UIC o mezzi e attrezzature di carico equivalenti come coperchi e telai).

2.6.2 Trasporto di ritorno mezzi e attrezzature di carico

Gli attrezzi scambiabili a norma vuoti vengono trasportati secondo le seguenti tariffe:

Paletta Euro:	CHF 2.- al pezzo
Telaio:	CHF 6.- al pezzo
Coperchio:	CHF 1.- al pezzo
Almeno CHF 20.- ogni ordine	

2.6.3 Gabbie a griglia vuote

In caso di trasporto completo a cura dello stesso vettore, le tariffe forfettarie qui di seguito sono intese come segue:

1 – 3 pezzi	CHF 30.- al pezzo
4 – 5 pezzi	CHF 24.- al pezzo
6 pezzi e oltre	CHF 20.- al pezzo

2.6.4 Trasporto di attrezzi scambiabili

Il committente deve annotare sia sull'ordine di ritiro che sulla bolla di consegna, con chiarezza, se i mezzi e le attrezzature di carico devono essere scambiati o meno (solo attrezzi a norma, come palette EURO/UIC, telai, coperchi).

a) In caso di ordine con mezzi e attrezzature di carico, viene addebitata una tassa di servizio e indicata separatamente sulla fattura di trasporto:

- 2 per cento sul costo netto del trasporto per palette scambiabili secondo criteri EPAL/UIC
- 4 per cento sul costo netto del trasporto per l'impiego di telai e coperchi, e per palette nel traffico oltre confine
- 4 per cento sul costo netto del trasporto se si devono consegnare attrezzi scambiabili bianchi

b) Invece di un supplemento percentuale è possibile concordare individualmente un costo fisso per ogni tipo di mezzi e attrezzature di carico (esempio: per rotazione = palette CHF 1.-, per paletta bianca CHF 2.-, per telaio, coperchio CHF 2.- / traffico oltre confine CHF 2.-).

2.6.5 Scambio

Qualora presso il destinatario gli attrezzi scambiabili non possano essere scambiati simultaneamente, il trasportatore ha il diritto di richiedere al committente l'accredito sui medesimi.

3 Prestazioni supplementari

Le successive prestazioni supplementari vengono conteggiate come segue:

3.1 Intralci al traffico

In caso di deviazioni imposte dalle autorità e percorsi stradali a pedaggio (come ad es. i tunnel) vengono conteggiati i relativi costi supplementari, in particolare i chilometri supplementari, oltre TTPCP.

3.2 Luoghi non aperti al traffico/Prezzi dei trasporti di raccordo per le ferrovie di montagna

I costi supplementari per trasporti in località che non sono raggiungibili regolarmente su strada vengono conteggiati secondo la tariffa locale di consegna ufficiale (ad es. Zermatt, Saas Fee, Wengen ecc.).

3.3 ADR/SDR

In caso di trasporti di merci pericolose (ADR/SDR) il supplemento è del 10 per cento sui costi di trasporto lordi, al minimo CHF 20.- e al massimo CHF 50.- per spedizione. Per i trasporti di merce della classe 1, che richiedono veicoli antideflagranti protezione EX il supplemento è del 20 per cento sui costi di trasporto, al minimo CHF 50.- e al massimo CHF 130.- per spedizione. Eventuali costi sostenuti per la concessione di autorizzazioni vengono fatturati separatamente.

3.4 Termini di consegna/ritiri

Limitazioni di tempo relative a consegne e ritiri devono essere previamente concordate con la disposizione del vettore. Inoltre, il termine di consegna convenuto deve figurare chiaramente sulla bolla di consegna.

Gli oneri supplementari vengono calcolati come segue:

- | | |
|-------------------------------------------|----------------------|
| - Termine di consegna fino alle ore 08.00 | supplemento CHF 80.- |
| - Termine di consegna fino alle ore 10.00 | supplemento CHF 50.- |
| - Termine fisso | supplemento CHF 50.- |
| - Ritiro a termine fisso | supplemento CHF 50.- |
| - Ritiro dopo le ore 16.30 | supplemento CHF 80.- |

3.5 Avviso

Avviso per telefono, fax o e-mail, se richiesto dal committente, viene fatturato CHF 5.- per avviso. In caso di recapiti presso privati, l'avviso avviene senza particolare accordo dietro fatturazione.

3.6 Punti di scarico supplementari

Punti di carico risp. di scarico supplementari per spedizioni a groupage o a carro completo comportano la fatturazione di CHF 60.- per ogni punto di carico o scarico aggiuntivo.

3.7 Seconda consegna

Se una spedizione non può essere effettuata in occasione della prima consegna per ragioni di cui il vettore non è responsabile, ogni ulteriore consegna viene fatturata. Un eventuale magazzinaggio intermedio viene fatturato separatamente.

3.8 Invi contro rimborso

Invi contro rimborso devono essere segnalati in modo inequivocabile e in modo particolare al vettore. La tassa di riscossione è del 2 per cento dell'importo di rimborso, ma almeno di CHF 30.- per invio. L'ordine dell'invio contro rimborso deve comprendere i punti seguenti:

- incarico scritto da parte del committente
- annotazione esplicita, ben visibile sulla bolla di consegna
- per ogni destinatario un solo importo di rimborso, espresso in franchi svizzeri
- avvertenza separata nel caso in cui anche le spese di spedizione debbano essere rimosse separatamente
- annotazione scritta del committente se devono essere accettati assegni pagabili in contanti o assegni bancari da accreditare in CHF.

Il committente garantisce la regolare emissione dei relativi documenti.

3.9 Merci di oltre 3 m di lunghezza

Il supplemento per merci di oltre 3 m di lunghezza è del 25 per cento sui costi di trasporto lordi, al massimo CHF 50.- per spedizione.

3.10 Container e vagoni ferroviari

Carico e scarico di container e vagoni ferroviari, senza che il mittente o il destinatario metta a disposizione personale ausiliario, vengono fatturati come da paragrafo 6.

3.11 Personale ausiliario

Il personale ausiliario è fatturato CHF 70.- per ogni ora e persona. Ogni mezz'ora iniziata è fatturata come mezz'ora.

3.12 Tasse

Tasse e altri esborsi, come tasse portuali, tasse di pesatura, autorizzazioni speciali ecc. vengono addebitate al committente.

3.13 Smaltimento

Costi di smaltimento e costi per la restituzione rispettivamente per la consegna al centro per lo smaltimento sono calcolati in base all'onere effettivo.

3.14 Consegne ai piani

Per la consegna della merce su un piano, una cantina ecc. (consegna al piano) vengono fatturati CHF 10.- per ogni 100 kg di peso (minimo CHF 10.- per consegna).

3.15 Tempi di attesa

I tempi di carico e scarico sono compresi nelle basi di calcolo del peso di riferimento per il calcolo del trasporto per un massimo di 5 minuti per ogni 1'000 kg. Nel caso di superamento del tempo di carico/scarico, sui costi di trasporto viene applicato un supplemento di CHF 90.- all'ora. Ogni mezz'ora iniziata è fatturata come mezz'ora.

3.16 Esposizioni

I costi supplementari vengono calcolati in base all'onere effettivo e/o secondo la tariffa del luogo dell'esposizione.

3.17 Spedizione per trasporto aereo

I costi supplementari dovuti alle ordinazioni per trasporto aereo, a cagione di nuove direttive di sicurezza relative alle spedizioni per trasporto aereo, saranno maggiorati da CHF 20.- per invii-export.

4 Ulteriori disposizioni

4.1 Fatturazione

La fatturazione dei servizi avviene in franchi svizzeri. L'imposta sul valore aggiunto viene fatturata in modo supplementare e indicata separatamente.

4.2 Obiettivo di pagamento

Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni al netto dopo la data della fattura. Eventuali deduzioni di sconto vengono addebitate in seguito. Se il pagamento non avviene entro i 30 giorni (scadenza), dalla scadenza viene calcolato un interesse di mora di 5 percento.

4.3 Spese bancarie e postali

In caso di bonifici bancari/postali il committente (cliente) si assume le tasse/spese risultanti.

4.4 Nuovi clienti

In caso di nuovi clienti, fatture singole, importi da fatturare inferiori ai CHF 100.- o variazioni degli indirizzi di fatturazione viene prelevato un emolumento amministrativo di CHF 20.-.

5 Condizioni generali per i trasporti all'interno della Svizzera / Disposizioni sulla responsabilità dei vettori (DRV)

5.1 Responsabilità

Il vettore risponde dei danni diretti che, secondo quanto comprovato, sono stati causati da lui stesso o dal suo personale ausiliario dal momento dell'accettazione della merce fino alla sua consegna.

5.2 Condizioni di responsabilità

a) *Obblighi del mittente risp. del committente*

Il mittente risp. il committente deve provvedere a un imballaggio appropriato. Questi deve comunicare con esattezza al vettore l'indirizzo del destinatario e il luogo di consegna, il numero, l'imballaggio, il contenuto, il peso e la dimensione dei colli, il termine di consegna e l'itinerario.

Il mittente risp. il committente deve dichiarare spontaneamente il valore della merce, se il suo valore supera i CHF 15.- per ogni kg di peso effettivo della merce.

In particolare, il mittente risp. il committente è tenuto a segnalare al vettore la natura particolare della merce, la rispettiva ripartizione del peso e la fragilità. Egli è responsabile della sufficiente marcatura ed eventualmente anche della numerazione dei colli.

I pregiudizi, i danni o le perdite risultanti dall'omissione o dall'imprecisione di tali dati sono a carico del mittente. Essi non sono imputabili al vettore.

b) *Riserva di danni*

I reclami relativi a danni o ad ammanchi di merce devono essere immediatamente annotati con riserva sulla bolla di consegna, risp. sulla conferma di ricezione, in presenza dell'autista. I danni non visibili esternamente devono essere notificati per iscritto entro otto giorni dalla consegna, il giorno della consegna incluso.

5.3 Esclusione della responsabilità

a) *In generale*

Il vettore declina ogni responsabilità in casi come

- danni risultanti dal caricamento inadeguato sul ponte dell'autocarro da parte del personale ausiliario del mittente
- rotture a seguito di vibrazioni normali
- rotture dei prodotti al loro interno
- danni o ammanchi di merce trasportata in casse, cartoni o contenitori chiusi o esternamente intatti, di cui non è stato possibile controllare il buono stato e la completezza durante la presa in consegna della merce
- danni a causa di imballaggio insufficiente o inadeguato
- danni a seguito di influssi atmosferici
- danni a causa di spazio o corridoio d'accesso inadeguati, qualora il mittente o il destinatario abbia preteso tale accesso
- danni a seguito di graffi, scalfiture, ammaccature e sfregamenti, schegge di smalto e vernice, screpolature e distacco di elementi incollati ed impiallaccature
- forza maggiore
- danneggiamento doloso da parte di terzi

b) *Danni durante il carico e lo scarico*

Le operazioni di carico e scarico spettano al mittente risp. al destinatario. Se il mittente risp. il destinatario dà l'ordine all'autista, dopo che questi si è annunciato presso di lui, di scaricare la merce, quest'ultimo agisce su ordine del mittente risp. del destinatario. Il vettore non è tenuto a risarcire i danni in relazione a tali operazioni. L'autista effettua tali operazioni in qualità di ausiliario del mittente risp. del destinatario. Se le operazioni di carico e di scarico avvengono da parte dell'autista, senza che quest'ultimo si sia annunciato presso il mittente risp. il destinatario, il calcolo del risarcimento è determinato dalla cifra 5.4.

c) *Danno indiretto*

Si declina la responsabilità per danni indiretti come per es. il mancato guadagno, l'interruzione dell'attività e altre spese conseguenti.

5.4 Limitazioni della responsabilità / Calcolo del risarcimento

a) *Danneggiamento o perdita della merce*

L'obbligo di risarcimento danni è limitato, nella misura in cui legalmente ammissibile, al valore della merce presso il luogo e al momento della sua presa in consegna per il trasporto, al massimo CHF 15.-/kg di peso effettivo della merce danneggiata o mancante. La responsabilità ammonta al massimo a complessivi CHF 40'000.- per evento.

b) *Danni da ritardo*

I danni risultanti da un ritardo di consegna devono essere risarciti dal vettore soltanto nel caso in cui la relativa responsabilità sia stata definita per iscritto. In questo caso il vettore risponde al massimo fino a concorrenza del prezzo di trasporto convenuto.

c) *Danni derivanti da mere operazioni di trasbordo*

Qualora il vettore esegua mere operazioni di trasbordo in funzione di magazzino, egli dovrà rispondere solo di ritardi, di errori nello scarico o nel caricamento di merci, di carico vuoto, di controstaillie di ogni genere, di perdita di un ordine, di reimballaggio, ecc., allorché la sua responsabilità in merito sia stata pattuita per iscritto. Se la responsabilità per danni derivanti da mere operazioni di trasbordo è stata pattuita per iscritto, il vettore risponde in ragione dell'entità del danno verificatosi fino a un ammontare massimo di CHF 2'500.00 per evento (= causa del danno unitaria, anche nel caso di più spedizioni per ogni ordine). In caso di perdita o danneggiamento delle merci trasportate, l'obbligo di indennizzo è disciplinato dalle restanti clausole delle DRV.

5.5 Responsabilità in caso di commissione a terzi

In assenza di espressi accordi di diverso tenore, il vettore è autorizzato a commissionare l'intero ordine di trasporto o parte di esso a un vettore intermedio. In tal caso, egli risponde nei confronti del committente come se avesse evaso l'ordine personalmente.

5.6 Responsabilità nei trasporti oltre confine

Per i trasporti oltre confine sono applicabili le disposizioni della CMR in materia di responsabilità (Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada).

5.7 Perenzione e prescrizione

La perenzione di tutte le rivendicazioni di responsabilità e la prescrizione delle azioni di risarcimento del danno sono disciplinate dagli articoli 452 e 454 del Codice svizzero delle obbligazioni.

5.8 Assicurazione dei trasporti

Il committente può incaricare il vettore di stipulare un'assicurazione dei trasporti per la merce. Il premio dell'assicurazione dei trasporti è a carico del committente. L'assicurazione dei trasporti copre i danni e le perdite al prezzo di costo (somma assicurata) della merce danneggiata o mancante.

I rischi come per es. il mancato guadagno, l'interruzione dell'attività, ecc. (danno indiretto) non sono coperti dall'assicurazione dei trasporti. Al riguardo il committente deve stipulare una propria relativa assicurazione.

5.9 Mezzi e attrezzature di carico

Nell'impiego di mezzi e attrezzature di carico per i mittenti e i destinatari possono essere impiegati soltanto mezzi e attrezzature di carico integri e idonei al trasporto, che permettono un trasporto e un trasbordo razionali. I mezzi e le attrezzature di carico corrispondono alle direttive EPAL/UIC e ai criteri di scambio EPAL/UIC.

Se il destinatario alla fornitura della merce rifiuta di prendere in consegna i mezzi e le attrezzature di carico e il vettore deve riprenderli nuovamente nel magazzino, egli può fatturare al committente la superficie del magazzino utilizzata oltre alle spese amministrative per l'intera durata della custodia.

Il vettore respinge la responsabilità per le spese, che risultano al mittente o al destinatario per un'eventuale ripalettizzazione della merce. Spetta al committente obbligare i suoi clienti risp. destinatari a utilizzare solo mezzi e attrezzature di carico conformi a EPAL/UIC. Un pregiudizio di qualsiasi tipo risultante da ciò è a carico del committente risp. del destinatario.

Il committente indennizza il vettore per tutti i crediti o altre pretese, che terzi, in particolare i destinatari fanno valere nei confronti del vettore in relazione con i mezzi e le attrezzature di carico.

Spetta al committente obbligare contrattualmente in modo conforme i suoi clienti risp. destinatari.

5.10 Esclusione della compensazione

È esclusa una compensazione delle pretese di risarcimento con il prezzo del trasporto.

5.11 Foro competente

Per tutte le azioni relative alla responsabilità del vettore, il foro competente è il domicilio del vettore. Vale il diritto svizzero.

6 Aliquote dei costi per trasbordo (stato al 1° gennaio 2015)

6.1	Trasbordo esportazione	<u>Per 100 kg</u>	<u>Minimo</u> <u>per carico</u>	
	In generale	CHF 2.60	CHF 11.00	
6.2	Trasbordo importazione	<u>Merci sdoganate</u> <u>per 100 kg</u>	<u>Merce DA</u> <u>per 100 kg</u>	<u>Minimo</u> <u>per spedizione</u>
	In generale	CHF 1.10	CHF 1.60	CHF 5.10
	Supplemento per chi ritira la merce personalmente	CHF 1.60	CHF 1.60	CHF 5.10

6.3 Servizi speciali

- a) Carico o scarico container / Smistamento, preparazione ordini / Trasbordo diretto, migliorie al carico / Smaltimento di recipienti vuoti e pallet a perdere

Secondo l'onere effettivo	<u>All'ora</u>	<u>Minimo</u>
Per ora e persona	CHF 70.-	CHF 18.-

- b) Utilizzo di carrelli elevatori a forza nell'area di trasbordo risp. del terminale

	<u>All'ora</u>	<u>Minimo</u>
Forza di sollevamento fino a 1,5 t	CHF 98.-	1/4 di ora
Forza di sollevamento fino a 3,5 t	CHF 140.-	1/4 di ora
Forza di sollevamento da 3,5 t	CHF 148.-	1/4 di ora
Forza di sollevamento da 5,0 t	secondo accordi	

6.4 Disposizioni generali

- a) Tutte le tariffe si intendono nette, IVA esclusa.
- b) I pesi vengono arrotondati ai successivi 100 kg.
- c) Per il danneggiamento di merci durante il loro trasporto o e la manipolazione della merce nell'area del magazzino, la responsabilità è limitata a CHF 15.- per kg di peso effettivo della merce danneggiata o mancante, fino a un totale massimo di CHF 40'000.- per evento. La responsabilità per danni risultanti da mere operazioni di trasbordo nell'importazione/esportazione di merci (danni di qualsiasi genere senza danneggiamento delle merci stesse) è limitata all'entità del danno fino a un ammontare massimo di CHF 2'500.- per evento.

Per ogni altro caso si applicano le DRV dell'ASTAG (v. punto 5).

- d) Per le spedizioni che richiedono un magazzino intermedio superiore a 5 giorni lavorativi, il trattamento e la fatturazione si effettuano come lotto di stoccaggio. L'assicurazione delle merci (incendio/acqua/furto) è a cura e a carico del committente.